



REGIONE DEL VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 45 del 21-12-2023

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Mauro Filippi,
nominato con D.P.G.R.V. n. 26 del 26.02.2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Direttore dei Servizi Socio – Sanitari

dott. Massimo Visentin

dott.ssa Francesca Ciruolo

dott.ssa Paola Paludetti

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Annullamento parziale della deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 31.10.2023.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 31.10.2023, avente ad oggetto "Affidamento dell'incarico di Progettazione Definitiva, con opzione della Progettazione Esecutiva, e del Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale inerente ai lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ed antisismica dei PP. OO. di San Donà di Piave e Portogruaro" suddiviso in due lotti funzionali così distinti: a) Lotto Funzionale 01; P.O. di San Donà di Piave - Fase 1; b) Lotto Funzionale 02: P.O. di Portogruaro - Fase 1. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO";

RICORDATO che

- nella menzionata deliberazione n. 1011 del 31.10.2023 si rappresentava che sussisteva *"la necessità di avviare sollecitamente"* *"il servizio assegnato con la ... deliberazione"* che *"ha lo scopo finale di realizzare gli interventi di messa in sicurezza degli ambienti sanitari, utilizzati dall'Ospedale di San Donà di Piave (VE) e di Portogruaro (VE), mediante la progettazione, ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sismica, tra cui la realizzazione di un nuovo edificio"*;
- al riguardo, quale supporto normativo per l'avvio immediato del servizio, si richiamava nella delibera l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. nr. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge nr. 120/2020, così come modificata dal D.L. nr. 77/2021, convertito con modifiche dalla Legge nr. 108/2021, secondo il quale, per le procedure avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023 (termine così prorogato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77) *"[...omissis...] è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo nr. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;
- si stabiliva conseguentemente (cfr. punto 10 del deliberato e relativa premessa motivazionale) che si sarebbe provveduto all'avvio del servizio *"in via d'urgenza"*;

RICORDATO, altresì, che al riguardo con verbali del 31.10.2023 l'Amministrazione ha provveduto a dare avvio all'esecuzione anticipata dal contratto (*"Considerato che il servizio assegnato ha lo scopo finale di realizzare gli interventi di messa in sicurezza degli ambienti sanitari, utilizzati dall'ospedale di San Donà di Piave (VE), mediante la progettazione, ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sismica, di un nuovo edificio e che, pertanto, sussiste la necessità di avviare sollecitamente tale servizio. Dato atto che il soddisfacimento della predetta esigenza trova supporto normativo nell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, modificata dal D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. 108/2021, secondo i quali, per le procedure avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023 (termine da ultimo prorogato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77) "(...) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*).

DATO ATTO CHE nella ridetta deliberazione n. 1011 del 31.10.2023 (cfr. parte prima del punto 10 del deliberato e relativa premessa), per un refuso, si era riportato, altresì che, oltre all'avvio del servizio *"in via d'urgenza"*, si sarebbe altresì provveduto a non applicare per la sottoscrizione del contratto il termine dilatorio *"di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"*, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge nr. 120/2020 di conversione del D.L. nr. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)";

DATO ATTO del fatto che il riferimento alla non applicazione del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto all'art. 32, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, è un refuso nel *wording* della deliberazione, non sussistendo i presupposti di cui al comma 10 per non applicare il termine dilatorio di cui sopra; al riguardo si evidenzia che nelle settimane successive all'adozione della deliberazione n. 1011 del 31.10.2023 l'Azienda, a ben vedere non interessata a stipulare la convenzione a base di gara prima del decorso di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non ha provveduto a convocare l'aggiudicatario per addivenire alla sottoscrizione delle convenzioni;

VISTO il ricorso sub r.g. 1332./2023 che è stato proposto innanzi al TAR Veneto da un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti (ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento della deliberazione n. 1011 del 31.10.2023) e che ha contestato, *inter alia*, la deliberazione n. 1011 del 31.10.2023 nella parte in cui si è riportato di non applicare il termine dilatorio "di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione", ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le pronunce cautelari rese dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Venezia nel giudizio *sub* r.g. 1332/2023, e, in particolare, i contenuti dell'ordinanza n. 599 del 14.12.2023, ove il Giudice, "*considerato che con decreto monocratico del 4.12.2023 [era] stata concessa parzialmente la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente, a fronte della volontà manifestata dall'Amministrazione, nello stesso provvedimento di aggiudicazione, di non rispettare il termine dello "stand still", c.d. sostanziale, di cui al comma 9 dell'art. 32 al fine di dare immediato avvio al servizio*", ha ritenuto "*di dover accogliere la domanda cautelare negli stessi termini già espressi in sede monocratica, osservando come il comma 9 dell'art. 32 D.lgs. 50/2016 attualmente vigente non consenta la stipula del contratto prima del decorso di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e come non si ravvisino, nel caso di specie, le ipotesi derogatorie di cui al successivo comma 10*";

RITENUTO di annullare la deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 31.10.2023 laddove si fa riferimento alla volontà di non applicare, per la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio a cui essa si riferisce, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, di annullare:

- nelle premesse, a p. 9, sesto capoverso, l'inciso "per la stipulazione del presente contratto, non si applicherà il termine dilatorio "di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"" e la congiunzione "nonché", che precede l'espressione della volontà di provvedere all'avvio del servizio in via d'urgenza, di modo che detto capoverso risulti così composto: "Stabilito quindi che, alla luce di quanto sopra illustrato, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge nr. 120/2020 di conversione del D.L. nr. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), si provvederà all'avvio del servizio "in via d'urgenza"";

- al punto 10 del deliberato, l'inciso "non si applicherà per la sottoscrizione del presente contratto il termine dilatorio "di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"" e la congiunzione "nonché", che precede l'espressione della volontà di provvedere all'avvio del servizio in via d'urgenza, di modo che detto punto risulti così composto: "di dare atto che, per i motivi richiamati in premessa, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge nr. 120/2020 di conversione del D.L. nr. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), si provvederà all'avvio del servizio "in via d'urgenza"";

DATO ATTO che rimane confermata l'assoluta esigenza di procedere all'esecuzione d'urgenza del servizio;

DATO ATTO in particolare della perdurante assoluta urgenza di ottenere la progettazione oggetto di affidamento, in considerazione del fatto che:



i] “il servizio assegnato ha lo scopo finale di realizzare gli interventi di messa in sicurezza degli ambienti sanitari, utilizzati dall’Ospedale di San Donà di Piave (VE) e di Portogruaro (VE), mediante la progettazione, ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sismica, tra cui la realizzazione di un nuovo edificio, e che, pertanto, sussiste la necessità di avviare sollecitamente tale servizio”,

ii] “l’importo della spesa complessiva deriva da fondi regionali assegnati all’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” con D.G.R.V. nr. 86/2020, così come aggiornata dalla D.G.R.V. nr. 1559/2022 con i seguenti importi:

“Lavori di adeguamento sismico e antincendio dell’Ospedale di San Donà di Piave – Fase 1” per l’importo previsto di € 24.000.000,00, da finanziarsi per € 21.000.000,00 con i fondi ex art. 20 della Legge nr. 67/1988 e per € 3.000.000,00 con risorse regionali;

“Lavori di adeguamento sismico e antincendio dell’Ospedale di Portogruaro – Fase 1” per l’importo previsto di € 24.000.000,00, da finanziarsi per € 21.000.000,00 con i fondi ex art. 20 della Legge nr. 67/1988 e per € 3.000.000,00 con risorse regionali”;

iii] la Regione Veneto ha comunicato che, ai sensi dell’Accordo di programma firmato dalla Regione con il Ministero della Salute per l’ottenimento dei finanziamenti statali, dovrà trasmettere al Ministero della Salute il provvedimento regionale di approvazione dei progetti a base d’appalto dei lavori di adeguamento sismico e antincendio dell’ospedale di San Donà di Piave e dei lavori di adeguamento sismico e antincendio dell’ospedale di Portogruaro – Fase I entro il 13.08.2024, pena la revoca del finanziamento concesso (v. nota assunta a prot. n. 0061620/2023);

iv] in risposta alla comunicazione regionale, in data 10.11.2023, l’Azienda ha reso un preciso cronoprogramma che prevederebbe la redazione del progetto definitivo entro il corrente anno (v. nota prot. 64326 del 10.11.2023);

DATO ATTO quindi che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico, cosicché deve dirsi integrato uno dei presupposti che legittimano l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, come previsto dall’art. 32, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO altresì che comunque, trattandosi di procedura indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 29.06.2023, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 76/2020;

RITENUTO di confermare l’assoluta urgenza di ottenere i progetti oggetto dell’affidamento di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 31.10.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 8 d.l. n. 76/2020;

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della Direzione Generale ed i compiti della Direzione Operativa dell’Azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con Deliberazione n. 1051 del 16 ottobre 2020;

Viste, altresì, le disposizioni contenute nella Deliberazione nr. 840 del 21 agosto 2020 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto il Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19;

Vista la Deliberazione n. 392 del 30/11/2011 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle Deliberazioni del Direttore Generale e dei provvedimenti dei Dirigenti delegati";

Viste le disposizioni concernenti la distinzione tra i compiti della Direzione Generale ed i compiti della Direzione operativa dell'Azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell'atto aziendale, approvato con Deliberazione n. 1051 del 16 ottobre 2020;

Viste, altresì, le disposizioni contenute nella Deliberazione nr. 840 del 21 agosto 2020 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e contestuale del presente dispositivo;
2. di annullare la deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 31.10.2023 nella parte in cui si fa riferimento alla volontà di non applicare per la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio a cui essa si riferisce il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, di annullare:
 - nelle premesse, a p. 9, sesto capoverso, l'inciso "per la stipulazione del presente contratto, non si applicherà il termine dilatorio "di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"" e la congiunzione "nonché", che precede l'espressione della volontà di provvedere all'avvio del servizio in via d'urgenza;
 - al punto 10 del deliberato, l'inciso "non si applicherà per la sottoscrizione del presente contratto il termine dilatorio "di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"" e la congiunzione "nonché", che precede l'espressione della volontà di provvedere all'avvio del servizio in via d'urgenza
3. di confermare l'assoluta urgenza di ottenere i progetti oggetto dell'affidamento di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1101 del 31.10.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8 , d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 d.l. n. 76/2020;



4. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto solamente dopo il decorso del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016
5. di dare atto che l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali è competente per l'esecuzione della presente deliberazione, inclusa l'adozione dei provvedimenti conseguenti ed attuativi e l'eventuale sottoscrizione di atti;
6. di confermare che il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Antonio Morrone, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss. mm. ii.

Il direttore dell'uoc Servizi Tecnici e Patrimoniali
f.to Ing. Antonio Morrone



Deliberazione n. del

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo

Firmato: dott. Massimo Visentin

Il direttore sanitario

Firmato: dott.ssa Francesca Ciruolo

Il direttore dei servizi socio-sanitari

Firmato: dott.ssa Paola Paludetti

**Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi**

La presente deliberazione viene:

- Affissa all'albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave,

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:

- Collegio Sindacale
- Servizi Tecnici
-
-
-
-
-